



**COMUNE DI MANZIANA**  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Largo G. Fara, n. 1 - 00066  
IL SINDACO

**DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 24 MARZO 2020**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 "CURA-ITALIA".**

**IL SINDACO**

**Visti:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;
- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020 in cui all'art.73 si dispone che «al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri e trasparenza previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente».
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

**Rilevato che** i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, influenzando anche sulla presenza congiunta dei Componenti la Giunta e il Consiglio comunale presso la sede municipale.

**Considerato che** risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale con modalità telematica con possibilità dei Componenti di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale dei rispettivi Organi.

**Ritenuto** di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta e di Consiglio Comunale mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica.

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale

#### DECRETA

1. Di approvare le seguenti linee guida:

#### **Linee Guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute collegiali:**

##### **Articolo 1 – Insediamento virtuale dell'organo collegiale**

- 1) Le Sedute della Giunta e del Consiglio comunale, in casi aventi carattere eccezionale, debitamente comprovato da provvedimenti nazionali, regionali e/o del Sindaco possono svolgersi in modalità integralmente e/o parzialmente virtuale, senza la partecipazione fisica dei componenti l'organo collegiale
- 2) Nei casi espressamente previsti, ciascun componente l'organo collegiale può partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.

##### **Articolo 2 – Luogo di svolgimento della seduta**

- 1) Qualora la seduta dell'organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente ovvero in altra sede previamente individuata.

##### **Articolo 3 - Modalità di registrazione delle presenze**

- 1) Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei Componenti intervenuti in videoconferenza.
- 2) Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta o di Consiglio comunale, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

##### **Articolo 4 – Sottoscrizione degli atti**

- 1) I verbali e le delibere dell'organo collegiale possono essere firmati digitalmente anche in modalità differita dai soggetti non compresenti fisicamente alla svolgimento della seduta.

##### **Articolo 5 – Caratteristiche funzionali degli strumenti audio/video**

Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- A garantire la possibilità di accertare l'identità dei Componenti che intervengono in videoconferenza;
- a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario Generale, di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale o del Consiglio comunale;
- a consentire a tutti i componenti della Giunta o del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. di dare mandato al Servizio informatico di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;

3. di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

4. Disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, e sul sito istituzionale del Comune e nella Sezione Amministrazione Trasparente

Manziana 24 marzo 2020



Il Sindaco  
Bruno BRUNI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Bruni", written over the printed name.